

Bruxelles, 19 dicembre 2025
(OR. en)

17067/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0180(COD)**

**CODEC 2198
ENER 699
POLCOM 385
PE 114**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 dicembre 2025)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sulla proposta in questione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i presidenti della commissione per il commercio internazionale (INTA), Bernd LANGE (S&D, DE) e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), Borys BUDKA (PPE, PL), hanno presentato a nome delle commissioni INTA e ITRE un emendamento di compromesso (emendamento 27) alla proposta di regolamento in oggetto, al cui riguardo Inese VAIDERE (PPE, LV) e Ville NIINISTÖ (Verdi/alleanza libera europea, FI) avevano elaborato un progetto di relazione. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Altri venticinque emendamenti sono stati presentati dal gruppo politico "Europa delle nazioni sovrane" (ESN).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 dicembre 2025, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 27) alla proposta di regolamento in oggetto. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi linguistici, costituisce la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

Tale posizione rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P10_TA(2025)0330

Abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025)0828 – C10-0123/2025 – 2025/0180(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0828),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0123/2025),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i pareri motivati inviati dal Parlamento ungherese e dal Parlamento slovacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025¹,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2025, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 60 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 59 del regolamento,
- vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

l'industria, la ricerca e l'energia (A10-0195/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2025 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e *alla preparazione dell'abbandono graduale delle importazioni di petrolio*, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ GU C, ...

² GU C, ...

³ Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025.

considerando quanto segue:

- (1) L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato ***o di governo*** hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022 ■ e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022 ■ sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle ***della Federazione russa***. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente ***inteso ad affrontare le*** dipendenze energetiche. ***Al fine di garantire la sicurezza e la resilienza energetiche dell'UE, è urgente e strategicamente necessario affrontare tutte le dipendenze energetiche restanti menzionate nella tabella di marcia REPowerEU.***

- (2) I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, **così come** la successiva strumentalizzazione dell'energia operata da allora dalla Federazione russa, dimostrano che quest'ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti dalle sue forniture di gas **come arma politica** per danneggiare l'economia dell'Unione. Ciò ha **avuto** gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell'Unione, **come anche sulla stabilità del mercato unico, sui consumatori dell'Unione e sulla competitività** in generale. Pertanto l'Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili.

(3) Nel gennaio 2006 la **Federazione russa** ha interrotto le forniture di gas naturale **ad alcuni** paesi dell'Europa sudorientale **e centrale** durante un'ondata di freddo, facendo salire i prezzi e arrecando o minacciando di arrecare danno ai cittadini. Il 6 gennaio 2009 la **Federazione russa** ha nuovamente bloccato del tutto la fornitura di gas in transito attraverso l'Ucraina, con ripercussioni su 18 Stati membri, in particolare dell'Europa centrale e orientale. Il blocco ha causato gravi perturbazioni dei mercati del gas nella regione e in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri, privati di ogni flusso di gas naturale per quasi 14 giorni, si sono visti costretti a spegnere il riscaldamento in scuole e fabbriche per lunghi periodi e a dichiarare lo stato di emergenza. Nel 2014 la Federazione russa ha invaso e annesso illegalmente la Crimea, preso possesso dei mezzi ucraini di produzione di gas nella regione e ridotto le forniture di gas a diversi Stati membri che avevano annunciato l'intenzione di rifornire di gas l'Ucraina, causando turbative del mercato e aumenti dei prezzi e pregiudicando la sicurezza economica. In passato Gazprom, l'esportatore **della Federazione russa** controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di diverse indagini della Commissione per una possibile violazione delle norme dell'**Unione** in materia di concorrenza e ha successivamente modificato la propria condotta di mercato per dissipare le preoccupazioni della Commissione sul fronte della concorrenza. **In vari casi, le** criticità in questione riguardavano ■ le cosiddette "restrizioni territoriali" nei contratti di fornitura di gas di Gazprom, che vietavano la rivendita del gas al di fuori del ■ paese **di destinazione**; vi erano inoltre evidenze che Gazprom mettesse in atto pratiche tariffarie sleali e subordinasse le forniture di energia a concessioni politiche quali la partecipazione a progetti di gasdotti russi o l'acquisizione del controllo su risorse energetiche dell'Unione.

- (4) La guerra non provocata e ingiustificata della **Federazione russa** nei confronti dell'Ucraina iniziata a febbraio 2022 e la successiva strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas, insieme alla manipolazione dei mercati per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas, hanno rivelato vulnerabilità e dipendenze nell'Unione e nei suoi Stati membri; esiste la possibilità concreta che queste producano un impatto grave e diretto sul funzionamento del mercato del gas dell'Unione, sull'economia dell'Unione e sui suoi interessi essenziali di sicurezza, oltre a nuocere direttamente ai cittadini dell'Unione dal momento che le interruzioni dell'approvvigionamento energetico possono metterne a rischio la salute o la vita. È comprovato che Gazprom, sotto il controllo statale russo, ha manipolato intenzionalmente i mercati dell'energia dell'Unione per spingere al rialzo i prezzi dell'energia. Il livello dei grandi impianti sotterranei di stoccaggio nell'Unione controllati da Gazprom è stato lasciato scendere come mai prima e le imprese russe hanno ridotto le vendite agli hub del gas dell'Unione e smesso completamente di usare la propria piattaforma di vendita prima dell'invasione, influenzando negativamente i mercati a breve termine e aggravando la già difficile situazione dell'approvvigionamento dopo l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della **Federazione russa**. Da marzo 2022 la **Federazione russa** ha sistematicamente interrotto o diminuito le consegne di gas naturale agli Stati membri, determinando considerevoli turbative del mercato del gas nell'Unione. Sono state interessate in particolare le forniture all'Unione attraverso il gasdotto Yamal, le forniture alla Finlandia e quelle attraverso il gasdotto Nord Stream 1, in quest'ultimo caso dapprima con una diminuzione e successivamente con l'interruzione completa dei flussi da parte di Gazprom.

- (5) La strumentalizzazione delle forniture del gas e la manipolazione del mercato mediante interruzioni intenzionali dei flussi di gas a opera della **Federazione russa** hanno provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, che nel 2022 hanno raggiunto livelli record, fino a otto volte superiori alla media degli anni precedenti. La conseguente necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento di gas, cambiare le rotte di approvvigionamento, riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno e trovare soluzioni ai problemi di congestione nell'infrastruttura del gas dell'Unione ha contribuito alla marcata volatilità dei prezzi e ai rincari senza precedenti osservati nel 2022.

(6) I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un'inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia *e della volatilità*, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, ■ con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche *gravissimi* problemi sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla *Federazione russa* di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, il che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa.

⁴ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj>).

- (7) La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione, non da ultimo perché l'Unione dipende in larga misura dalle importazioni di energia da paesi terzi. Continuare ad approvvigionarsi di energia dalla **Federazione russa** esporrebbe l'Unione a continui rischi economici e di sicurezza e pertanto **peggiorerebbe, anziché migliorare**, la sicurezza dell'approvvigionamento **energetico**. La dipendenza da volumi anche minori di gas russo importato può, in caso di abuso da parte della **Federazione russa**, causare distorsioni significative delle dinamiche dei prezzi, seppur solo temporaneamente, e perturbare i mercati dell'energia, soprattutto nelle regioni che dipendono ancora molto dalle importazioni dalla **Federazione russa**. **Tenuto** conto della lunga storia di ripetute manipolazioni del mercato e interruzioni delle forniture e del fatto che il governo **della Federazione russa** strumentalizza abitualmente gli scambi di gas per conseguire obiettivi politici e non già commerciali, è opportuno adottare misure **giuridicamente vincolanti** per **eliminare tutte le rimanenti** vulnerabilità dell'Unione **dovute** alle importazioni di gas naturale dalla Federazione russa, sia via gasdotto che sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL).

- (8) Le restrizioni alle operazioni internazionali di cui **all'articolo 3** del presente regolamento sono coerenti con l'azione esterna dell'UE in altri settori, come prevede l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Ciò è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive degli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni di quest'ultima nei confronti dell'Ucraina. In virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), e di eccezioni analoghe previste dall'accordo di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa, l'Unione è autorizzata a non accordare alle merci importate dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita). Pertanto all'Unione non è preclusa la possibilità di imporre divieti o restrizioni all'importazione di merci **dalla** Federazione Russa se ritiene che tali misure, adottate nelle condizioni di emergenza che caratterizzano attualmente le relazioni internazionali tra Unione e Federazione russa, siano necessarie a proteggere gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione.

- (9) Diversificare ■ l'importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. ***Per evitare ogni rischio che le riserve a lungo termine di capacità dei terminali GNL detenute da*** imprese russe ■ ***possano essere usate per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità, come le pratiche che consistono nel riservare le capacità di liquefazione o stoccaggio senza utilizzarle realmente o con l'obiettivo di impedire ai concorrenti di utilizzare le infrastrutture, le autorità di regolazione e le autorità garanti della concorrenza nazionali devono fare pieno ricorso ai solidi strumenti giuridici che sono disponibili ai sensi del diritto nazionale ed europeo in materia di energia e concorrenza, ove opportuno. Qualora individuino rischi per la sicurezza derivanti dal gas russo prima dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali dovrebbero avvalersi delle disposizioni relative alla gestione dei rischi di cui al codice doganale dell'Unione per evitare tali rischi.***

- (10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale **russo** ■ Dal 2022 sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo ■ ; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento **energetico** dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze **dell'Unione** dalle forniture **della Federazione russa**, ad esempio mediante **l'introduzione di** misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile nonché mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale **dell'Unione** grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture ■ .

- (11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di **combustibile fossile** intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture **della Federazione russa. Tale riduzione delle dipendenze potrebbe essere conseguita mediante** misure tese a ridurre la domanda di gas, **aumentare l'efficienza energetica** o imprimere un'accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che **determinerebbero** un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale **dell'Unione** grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, **in particolare** gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. **Tali sforzi combinati rafforzeranno la resilienza, la competitività e l'autonomia strategica aperta dell'Unione, sosterranno le industrie europee, le PMI e i cittadini e agevoleranno** l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.

- (12) *Nel preparare i piani di diversificazione, la Commissione dovrebbe collaborare, in modo coordinato e all'insegna della solidarietà, con gli Stati membri, in particolare nell'Europa centrale e sudorientale, per individuare forniture alternative di gas naturale. Oltre a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, le nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi utilizzando le infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il trasporto del gas russo.*
- (13) In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla **Federazione russa** o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione ■ . *Le misure correlate devono essere in linea con l'attuale quadro dell'Unione in materia di energia.*

- (14) *In alcuni casi, i carichi di GNL trasportano gas prodotto in paesi diversi e miscelato. Il divieto dovrebbe applicarsi anche ai quantitativi di gas presenti in tali carichi prodotti in Russia. Qualora gli importatori possano documentare senza ambiguità le rispettive quote di GNL prodotto al di fuori della Russia, dovrebbe essere possibile importare i quantitativi di GNL non russo contenuti in un carico di GNL.*
- (15) I contratti *di fornitura* a breve termine ■ riguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti di fornitura *a lungo termine* tra importatori e imprese russe. I contratti *di fornitura* a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti *di fornitura* a breve termine in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione consentendo una fase di transizione fino al **25 aprile 2026 per le importazioni di GNL, tenendo conto dell'articolo 3 novodecies bis del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio⁵, e fino al 17 giugno 2026 per il gas da gasdotto.**

⁵ **Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, del 31.7.2014, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>).**

- (16) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti **di fornitura** a lungo termine avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti **di fornitura** a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti **di fornitura** a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti **di fornitura** a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata. ***Mentre il GNL può essere acquistato in tutto il mondo e i clienti del GNL di solito non incontrano ostacoli fisici nel passare a fornitori alternativi sul mercato mondiale del GNL, la diversificazione per i clienti del gas da gasdotto, in particolare nei paesi privi di infrastrutture per il GNL, può essere più complessa. È pertanto opportuno concedere un periodo di transizione più lungo per le forniture di gas nell'ambito dei contratti di fornitura a lungo termine di gas da gasdotto in essere.***

- (17) *Si sono verificate situazioni specifiche in cui un paese che si rifornisce ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere **risente** particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, **che hanno eliminato la possibilità di importare gas attraverso la precedente rotta di approvvigionamento**, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.*

- (18) Per quanto appaia giustificato esentare i contratti preesistenti in essere dall'applicazione immediata ***del divieto di importazione del gas russo***, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti essere incentivati a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della proposta ***della Commissione relativa al presente regolamento*** e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla ***Federazione russa, piuttosto che aumentare***, diminuiscano per effetto ***di tale divieto***, è opportuno ***che il presente regolamento eviti di incentivare le imprese a concludere nuovi contratti di importazione*** di gas russo nel periodo compreso tra ***la pubblicazione della*** proposta ***della Commissione relativa al presente regolamento*** e l'entrata in vigore del divieto. L'impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas ***russo*** è stato di fatto assunto dai capi di Stato ***o di governo*** già nel marzo 2022; ***la Commissione ha preso le mosse da tale impegno proponendo*** la strategia, il piano e la tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non ***era*** più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti ***di fornitura*** a breve e a lungo termine in essere.

- (19) Onde evitare che i volumi delle importazioni oggetto dei contratti di fornitura in essere **vengano aumentati**, le modifiche di tali contratti dovrebbero essere considerate alla stregua di nuovi contratti ai fini del presente regolamento e gli aumenti dei volumi delle importazioni mediante il ricorso ai margini di flessibilità contrattuali non dovrebbero beneficiare del periodo di transizione. ***È opportuno prevedere eccezioni per taluni casi di modifiche necessarie ai contratti in essere, a condizione che non aumentino i quantitativi contrattuali o le tempistiche di consegna. Le variazioni di prezzo derivanti dall'indicizzazione dei prezzi già prevista nei contratti di fornitura in essere non costituiscono una modifica dei contratti di fornitura in essere.***
- (20) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla **Federazione russa**, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.

- (21) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro *efficace* atto a *evitare l'elusione del divieto*. *Le autorità pertinenti dovrebbero quindi poter intraprendere le azioni necessarie per determinare se le forniture di gas naturale dalla Federazione russa siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione attraverso regimi creati per eludere le norme del presente regolamento. Nel determinare se il gas naturale sia immesso in libera pratica nell'Unione, le autorità doganali dovrebbero non solo basarsi sulle informazioni fornite nella dichiarazione in dogana, ma essere autorizzate, sulla base di altre informazioni pertinenti, a valutare, ove lo ritengano pertinente, se una merce introdotta nell'Unione sia effettivamente destinata a essere immessa in libera pratica. Il regolamento dovrebbe inoltre imporre di stabilire il paese di produzione e la catena di approvvigionamento del gas naturale importato nell'Unione.*

- (22) In particolare gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità tutte le informazioni necessarie per *stabilire il paese di produzione* del gas naturale importato nell'Unione e *determinare* se alle importazioni *di gas* si applichi il divieto generale o una delle relative eccezioni. *Il concetto di "origine" ai sensi del diritto doganale dell'Unione può non consentire sempre l'identificazione del paese di produzione del gas importato, ad esempio quando il gas è stato trattato (ad esempio liquefatto o rigassificato) dopo aver lasciato la Federazione russa.* Il regolamento dovrebbe *pertanto contemplare anche i casi in cui il paese di "origine" ai sensi del diritto doganale dell'Unione differisce dal paese di produzione del gas e prevedere un meccanismo atto a verificare se il gas naturale è stato estratto o liquefatto nella Federazione russa. Al gas che, prima della sua importazione nell'UE, è stato esportato dalla Federazione russa, mediante l'esportazione diretta dalla Russia verso l'UE o mediante un'esportazione indiretta attraverso un paese terzo, dovrebbe applicarsi il divieto, salvo in caso di transito.*

(23) *Date le caratteristiche specifiche del gas da gasdotto e del GNL, e al fine di consentire un agevole processo di verifica del paese di produzione e delle condizioni per eventuali esenzioni prima che il gas entri nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno introdurre una procedura di autorizzazione preventiva. Le importazioni dovrebbero essere rifiutate in assenza di autorizzazione. Le autorità competenti per l'autorizzazione o, se diverse, le autorità doganali dovrebbero essere informate in anticipo circa le importazioni previste nell'Unione e dovrebbero ricevere le informazioni necessarie per verificare il paese di produzione ovvero se siano soddisfatte le condizioni per un'esenzione a norma del presente regolamento. Le autorità competenti per l'autorizzazione dovrebbero adoperarsi per rilasciare un'autorizzazione nel periodo che intercorre tra la presentazione delle informazioni da parte dell'importatore e l'entrata prevista nel territorio doganale al fine di agevolare le importazioni di gas nell'UE, ma possono anche decidere in un secondo momento, in particolare in caso di dubbi in merito alle informazioni fornite. L'autorizzazione preventiva lascia impregiudicati i poteri di esecuzione esistenti delle autorità doganali. Le importazioni di gas naturale dai paesi produttori di gas dovrebbero essere esentate da tale obbligo se l'Unione ha importato volumi significativi da tali paesi in passato e se tali paesi hanno dimostrato di non voler sostenere il settore russo del gas mediante un divieto di importazione del gas russo, misure restrittive nei confronti di infrastrutture russe del gas, imprese russe del gas o persone che gestiscono tali imprese, ovvero se tali paesi non dispongono delle infrastrutture necessarie per importare gas naturale attraverso gasdotti o GNL. La Commissione dovrebbe stilare l'elenco di tali paesi.*

- (24) *Le autorità competenti per l'autorizzazione e, se diverse, le autorità doganali dovrebbero poter chiedere tutte le informazioni necessarie per valutare la legalità delle importazioni. Dovrebbero anche essere in grado di basarsi su informazioni provenienti da altre fonti. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione sono spesso complesse, le autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.*
- (25) *Nell'esercizio delle loro competenze, le autorità competenti per l'autorizzazione e le autorità doganali dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione nei punti di interconnessione, negli impianti di GNL o nei gasdotti di transito, dove il rischio di elusione è elevato. Nel trasporto di petrolio sono state osservate pratiche di utilizzo delle cosiddette "flotte ombra" per eludere le sanzioni, che potrebbero anche comportare rischi per le importazioni di GNL, compromettendo gli obiettivi del presente regolamento. In stretta cooperazione tra loro, le autorità dovrebbero adattare le loro priorità di applicazione ove necessario per affrontare le potenziali pratiche di elusione individuate durante l'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare costantemente i flussi di gas naturale russo in transito attraverso paesi terzi.*

█

(26) *Alcune delle infrastrutture russe di trasporto del gas sono direttamente collegate all'Unione e alcuni gasdotti di transito che collegano la Russia all'Unione attraversano paesi terzi senza disporre attualmente di punti di entrata tra la Federazione russa e l'Unione. Il regolamento dovrebbe pertanto presumere che il gas naturale che è importato nell'Unione attraverso frontiere, interconnettori o punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione o tra la Bielorussia e l'Unione o che arriva attraverso gasdotti come TurkStream al punto di interconnessione Strandzha 2/Malkoclar sia originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, sostituendo in tal modo il requisito di presentare la prova del paese di produzione. Qualora si dichiari che il gas naturale che arriva a tali frontiere, interconnettori o punti di interconnessione è soggetto a un regime di "transito" attraverso la Federazione russa, dovrebbero essere applicati controlli rigorosi.* La Federazione russa è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas per diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas *nella Federazione russa* come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, e l'ubicazione geografica *della Federazione russa*. Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, █ le autorità doganali dovrebbero rifiutare l'importazione di volumi di gas naturale presunti essere in transito se non è possibile fornire prove inequivocabili che dimostrino che il gas è transitato attraverso la Federazione russa e che è stato prodotto in un paese diverso da quest'ultima. Le prove necessarie dovrebbero essere fornite alle autorità competenti per l'autorizzazione con sufficiente anticipo, ossia non oltre un mese prima dell'entrata nel territorio doganale, per consentire la tracciabilità del gas importato fino al luogo di produzione.

(27) *Il punto di interconnessione Strandzha 1 collega l'Unione a un sistema di gasdotti che trasporta non solo gas dall'Azerbaijan o dalla Turchia, ma anche volumi significativi di gas dalla Federazione russa. Dovrebbero pertanto essere richieste prove inequivocabili per stabilire che il paese di produzione non sia la Federazione russa e dovrebbe essere concesso alle autorità un tempo di verifica sufficiente per garantire che il gas importato tramite Strandzha 1 non sia originario della Federazione russa né sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Qualora in futuro altri punti di interconnessione dovessero essere collegati a sistemi che trasportano volumi significativi di gas russo, dovrebbe applicarsi lo stesso livello di controllo.*

(28) *Inoltre volumi significativi di gas naturale possono entrare nell'Unione anche nell'ambito di un regime di "transito". Poiché le rigorose norme per il monitoraggio delle importazioni di gas, come l'autorizzazione preventiva, non si applicano al gas che attraversa l'Unione o che viene stoccato conformemente alle norme di deposito doganale nell'ambito di un regime di "transito", è opportuno prevedere garanzie specifiche sotto forma di un regime di monitoraggio del transito che consenta alle autorità doganali di monitorare efficacemente i flussi di gas nell'ambito di un regime di "transito", al fine di garantire che il gas naturale che attraversa l'Unione nell'ambito di un regime di "transito" non sia infine immesso in libera pratica nell'Unione. Nel caso in cui gestori di paesi terzi stocchino gas nell'ambito di un regime di transito, di stoccaggio provvisorio o di deposito doganale ai sensi del codice doganale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre di adeguati meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire che il ricorso, da parte di paesi terzi, allo stoccaggio nazionale non rappresenti un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale o regionale e per l'adempimento degli obblighi di stoccaggio e dovrebbero fornire informazioni pertinenti alla Commissione.*

(29) *In linea con il principio di leale cooperazione, le autorità competenti per l'autorizzazione, le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione dovrebbero cooperare per attuare le disposizioni del presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari per garantire, ove necessario, lo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri possono valutare la possibilità di attingere al bilancio disponibile del Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero aggiornare ogni mese le autorità di regolazione, le autorità competenti e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo, come quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali. La Commissione dovrebbe includere tali informazioni, se del caso, nella relazione sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità pertinenti e, se del caso, formulare raccomandazioni per il loro miglioramento in tale relazione.*

- (30) L'esperienza acquisita con l'eliminazione progressiva delle forniture di gas *russo* attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e un buon coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento potenzialmente derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo ■ in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1° marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani ***dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di segreto professionale e non dovrebbero essere divulgati senza il consenso del rispettivo Stato membro. Dovrebbero*** descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici, ***contrattuali*** o normativi che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.

- (31) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato *o di governo* si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla *Federazione russa*, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. *Anche nel commercio di petrolio con l'Unione la Federazione russa ha applicato pratiche analoghe a quelle del settore del gas, che la Russia aveva utilizzato già in passato come strumento coercitivo e mezzo di manipolazione. Ciò è testimoniato, ad esempio, dalle interruzioni nelle forniture di petrolio verificatesi in passato. Le attuali relazioni con la Federazione russa in materia di forniture di petrolio creano dipendenze e rischi per la sicurezza nell'Unione. Al fine di impedire alla Russia di utilizzare le importazioni di petrolio dell'Unione come strumento coercitivo, è pertanto essenziale preparare una tempestiva eliminazione progressiva anche delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa.* Sebbene siano già in vigore misure restrittive tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla *Federazione russa*, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. ■

(32) *Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi che dovrebbero includere misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa. La Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni riguardo a tali piani, che dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di segreto professionale e non dovrebbero essere divulgati senza il consenso del rispettivo Stato membro. Parallelamente, la Commissione dovrebbe continuare ad affrontare il problema dell'elusione delle sanzioni dell'UE sul petrolio mediante il ricorso a "flotte ombra", in particolare portando avanti le azioni indicate nella sua comunicazione sulla tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia del 6 maggio 2025.*

- (33) L'esperienza maturata durante la crisi del gas del 2022 e del 2023 insegna che per monitorare l'approvvigionamento di gas nell'Unione sono essenziali informazioni esaustive sulla relativa situazione e sulle possibili dipendenze di approvvigionamento. Gli importatori di gas russo che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto presentare alla Commissione tutte le informazioni necessarie a valutare con efficacia i possibili rischi per gli scambi di gas. Tali informazioni dovrebbero includere i parametri chiave dei pertinenti contratti di fornitura di gas o addirittura interi passaggi di testo, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. In sede di monitoraggio dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il gruppo di coordinamento del gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 riguardo al processo di eliminazione progressiva a livello dell'Unione e presentare una relazione annuale sull'abbandono graduale del gas russo, eventualmente accompagnata da raccomandazioni e azioni specifiche per l'Unione finalizzate ad accelerare il processo.

- (34) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero cooperare strettamente all'attuazione del presente regolamento **■**, *anche in relazione a eventuali procedure di risoluzione delle controversie. Se del caso, i regolamenti (UE) n. 1219/2012⁶ e (UE) n. 912/2014⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono ulteriori dettagli sulla cooperazione e sulla ripartizione delle responsabilità finanziarie tra gli Stati membri e l'Unione* in merito a possibili casi di risoluzione delle controversie investitore-Stato *connessi al presente* regolamento.
- (35) *Considerata la recente prassi della Federazione russa di modificare unilateralmente e ostacolare le procedure giudiziarie e arbitrali concordate, né le persone interessate né l'Unione e gli Stati membri possono essere considerati responsabili di sentenze, lodi arbitrali o altre decisioni giudiziarie adottate in esito a procedure illegali contro cui non sono effettivamente accessibili mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.*

⁶ *Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1219/oj>).*

⁷ *Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/912/oj>).*

(36) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la **Federazione russa** a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri **e dopo che è stata dichiarata un'emergenza a norma dell'articolo 11 o 12 del regolamento (UE) 2017/1938**, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza **adottando la decisione relativa ai divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento in uno o più Stati membri. In tale situazione, la Commissione dovrebbe inoltre poter sospendere il requisito di presentare la prova del paese di produzione prima dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione, al fine di agevolare importazioni supplementari con breve preavviso. Tale decisione della Commissione dovrebbe essere limitata nel tempo, non concessa per più di quattro settimane e rinnovata solo se continuano a sussistere le condizioni di emergenza a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938.** La decisione di esecuzione della Commissione **dovrebbe** imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe **informare il gruppo di coordinamento del gas e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che giustifichi la sospensione e l'eventuale proroga, nonché** monitorare attentamente l'applicazione di tali **sospensioni** temporanee.

- (37) *Per evitare situazioni di ricerca delle sanzioni più favorevoli e garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme armonizzate in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Tuttavia, poiché le violazioni del presente regolamento potrebbero anche violare altre normative dell'Unione strettamente connesse ai divieti e agli obblighi di cui al presente regolamento, quali la normativa doganale, misure restrittive o il regolamento (UE) 2017/1938, l'imposizione di sanzioni non dovrebbe comportare una violazione del principio del ne bis in idem, in linea con la Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza del diritto quale interpretata dalla Corte di giustizia. Il presente regolamento non pregiudica l'imposizione di sanzioni penali a norma del diritto nazionale.*
- (38) Le misure *introdotte tramite il presente regolamento* sono pienamente allineate al principio di solidarietà energetica. Il livello di esposizione alle importazioni di gas russo varia da uno Stato membro all'altro e molti Stati membri hanno già adottato misure per affrancarsene. ■ Il presente regolamento garantirà un approccio armonizzato a livello di UE in materia di eliminazione graduale del gas russo, preservando la solidarietà tra Stati membri.

- (39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento connessi al monitoraggio di possibili dipendenze relative al gas non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo coordinato e senza rischi di frammentazione del mercato, ma possono essere conseguiti meglio e con maggiore efficienza a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40) Data l'importanza per l'Unione di affrancarsi senza indugio da ulteriori dipendenze economiche dalle importazioni di gas dalla Federazione russa, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. *I partecipanti al mercato hanno avuto molto tempo per adeguare il loro portafoglio di fornitura dopo la dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e l'adozione della proposta relativa al presente regolamento il 17 giugno 2025. Tuttavia, appare opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire ai fornitori di gas che non hanno ancora adeguato le loro strategie di approvvigionamento di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Il divieto di importare gas dalla Federazione russa dovrebbe pertanto applicarsi solo a decorrere dal [sei settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Al fine di consentire agli importatori con contratti di fornitura in essere e agli importatori che concludono nuovi contratti di eseguire le procedure necessarie per l'autorizzazione preventiva tempestivamente e senza turbative per le importazioni di gas pianificate, le diverse procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento dovrebbero già applicarsi prima che diventi applicabile il divieto di importazione di gas dalla Federazione russa,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto *la restante* esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza *dell'approvvigionamento* derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa *e predisporre l'efficace e tempestiva eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa*, stabilendo:

- a) un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa;
- b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla *Federazione russa*;
- c) disposizioni volte a valutare meglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "gas naturale": il **gas** di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00;
- 2) "GNL": il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00;
- 3) "gas naturale allo stato gassoso": il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00;
- 4) ***"miscela": miscela di volumi di GNL provenienti da diversi paesi d'origine;***
- 5) "contratto di fornitura a lungo termine": contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata superiore a un anno;
- 6) "contratto di fornitura a breve termine": contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata inferiore a un anno;

- 7) "paese senza sbocco sul mare": paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare;
- 8) *"importazione": il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;*
- 9) *"importatore": la persona fisica o giuridica che è il dichiarante nella pertinente dichiarazione in dogana come definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013, o altrimenti una persona fisica o giuridica, comprese le imprese affiliate, che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione o le immette altrimenti sul mercato dell'Unione;*
- 10) *"impresa affiliata": un'impresa come definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;*

⁸ *Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).*

⁹ *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).*

- 11) "autorità doganale": autorità doganale come definita all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 12) ***"autorità competente per l'autorizzazione": autorità competente a esaminare le richieste di autorizzazione presentate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;***
- 13) "autorità competente": autorità competente come definita all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- 14) "autorità di regolazione": autorità di regolazione designata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
- 15) "controllo": controllo come definito all'articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788;

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj>).

¹¹ ***Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).***

- 16) "punto di interconnessione": punto di interconnessione come definito all'articolo 2, punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788;
- 17) ***"interconnettore": interconnettore come definito all'articolo 2, punto 39), della direttiva (UE) 2024/1788;***
- 18) "punto di entrata": punto di entrata come definito all'articolo 2, punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788;
- 19) ***"punto di consegna": luogo fisico o virtuale specificato in un contratto di fornitura di gas presso cui il gas naturale deve essere consegnato da un venditore e ricevuto da un acquirente;***

■

- 20) "quantitativi contrattuali": quantitativi di gas naturale che **un** acquirente ■ è tenuto ad acquistare e **che un** venditore ■ è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura **originale**, esclusi i volumi derivanti da **disposizioni contrattuali che prevedono modifiche quantitative ai** quantitativi di **base, ad esempio quantitativi arrotondati, quantitativi frazionari, quantitativi aggiuntivi**, o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto, **ad eccezione dei quantitativi di reintegro pagati prima del 17 giugno 2025**;
- 21) **"quantitativi arrotondati": volumi di gas naturale aggiunti al quantitativo contrattuale annuale in un dato anno per far sì che l'ultimo carico sia arrotondato a un carico intero;**
- 22) **"quantitativi frazionari": volumi di gas naturale riportati agli anni contrattuali successivi nel caso in cui il quantitativo consegnato nel corso di un anno sia superiore o inferiore al quantitativo contrattuale annuale adattato in seguito agli adeguamenti; tali volumi possono essere sia positivi che negativi;**

- 23) *"quantitativi aggiuntivi": volumi di gas naturale da aggiungere facoltativamente al quantitativo contrattuale annuale sulla base dei contratti di fornitura a discrezione di una parte contraente;*
- 24) "quantitativi di reintegro *pagati*": volumi di gas naturale che **un** acquirente ha il diritto o l'obbligo di prendere in consegna e pagare nei periodi successivi, nel rispetto dei requisiti minimi *"take or pay"*, al fine di compensare eventuali carenze nei quantitativi contrattuali che non sono stati accettati in periodi precedenti, come previsto nel contratto di fornitura a lungo termine;
- 25) "calendario di consegna": calendario o piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica i quantitativi di gas che devono essere consegnati **da un** venditore ■ e ricevuti **da un** acquirente ■ in determinati intervalli di tempo, comprese le tempistiche, il luogo e le condizioni di consegna, come stabilito nel contratto di fornitura o in qualsiasi altra procedura operativa correlata;

- 26) "programma di trasporto" (*nomination*): programma di trasporto come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- 27) "petrolio": petrolio greggio, *condensati* di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710;
- 28) ***"paese di produzione": paese in cui viene estratto il gas naturale, indipendentemente dal fatto che tale gas naturale sia successivamente stato liquefatto o rigassificato in un altro paese. Laddove il gas naturale estratto in paesi diversi dalla Federazione russa sia liquefatto o rigassificato nella Federazione russa, quest'ultima è considerata il paese di produzione.***

¹² Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj>).

CAPO II

DIVIETO PROGRESSIVO DI IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE
DALLA FEDERAZIONE RUSSA

Articolo 3

Divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa

1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata ■ a meno che si applichi una delle *esenzioni* di cui all'articolo 4.

2. L'importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, *ovvero ottenuto da gas naturale allo stato gassoso estratto nella Federazione russa*, è vietata ■ a meno che si applichi una delle *esenzioni* di cui all'articolo 4. *Tale divieto si applica altresì al GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e contenuto in miscela.*

Articolo 4

Fase di transizione per i contratti di fornitura in essere

1. ***Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 17 giugno 2026 e il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 25 aprile 2026 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione che le rispettive importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4.***

-
2. ***L'articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4.***

3. *Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 30 settembre 2027, laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4.*

Qualora individui il rischio che l'obiettivo di riempimento per il 2027 per lo stoccaggio sotterraneo di uno Stato membro a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938 possa non essere raggiunto, tenendo conto delle circostanze relative al rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo, la Commissione conferma tale rischio mediante una decisione di esecuzione entro il 15 settembre 2027.

Nel caso in cui venga adottata una decisione di esecuzione a norma del secondo comma, il divieto per i contratti in essere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica solo a decorrere dal 1° novembre 2027 in tale Stato membro. La Commissione informa senza indugio il gruppo di coordinamento del gas, il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. *Le esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 si applicano anche ai contratti di fornitura in essere con le seguenti modifiche:*
- a) *riduzione dei quantitativi contrattuali;*
 - b) *riduzione dei prezzi e diritti;*
 - c) *modifica delle clausole di riservatezza;*
 - d) *modifica delle procedure operative, quali le procedure di comunicazione;*
 - e) *cambi di indirizzo delle parti contraenti;*
 - f) *trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate;*
 - g) *modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali; o*
 - h) *per i paesi senza sbocco sul mare, modifiche tra punti di consegna nazionali.*

5. ***Il divieto di cui all'articolo 3 si applica a decorrere dal 30 settembre 2027 o, qualora la Commissione abbia adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 3, secondo comma, a decorrere dal 1° novembre 2027, laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione:***

- a) ***che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare, che è necessario per adempiere al contratto di fornitura a lungo termine di cui alla lettera b), e***
- b) ***che esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso:***
 - i) ***che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4,***

- ii) *e che riguarda forniture di gas originario della Federazione russa o esportate, direttamente o indirettamente, dalla Federazione russa, e*
- iii) *la cui consegna presso il punto di consegna originale a una frontiera dell'UE con un paese terzo non può più essere effettuata.*

6. *Le autorità competenti per l'autorizzazione o le autorità doganali, se diverse, forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentono di monitorare se le condizioni specifiche di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano a essere soddisfatte. A tal fine, la Commissione controlla in particolare che tale disposizione non sia utilizzata a fini di elusione.*

7. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non superano i quantitativi contrattuali.

CAPO III
AUTORIZZAZIONE, PRESENTAZIONE E SCAMBIO DI
INFORMAZIONI PERTINENTI

Articolo 5

Autorizzazione e presentazione di informazioni pertinenti

- 1.** *Qualora sia richiesta un'esenzione per le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa a norma dell'articolo 4, le importazioni sono soggette ad autorizzazione preventiva. Alle autorità competenti per l'autorizzazione sono fornite tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni stabilite all'articolo 4 sono soddisfatte.*

2. **Tali** informazioni **■** comprendono almeno **■** i seguenti elementi:
- a) la data della conclusione del contratto di fornitura di gas;
 - b) la durata del contratto di fornitura di gas;
 - c) i quantitativi contrattuali **■**, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso;
 - d) l'identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell'UE, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
-
- e) *nel caso di miscele di GNL, la documentazione comprovante le rispettive quantità di gas russo e di gas non russo contenute nella miscela e che stabilisce il processo di miscelazione;*
 - f) per le importazioni di GNL, *il luogo di liquefazione e il porto di primo carico;*

- g) i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo; e
- h) qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data *della modifica*, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas.

Qualora sia richiesta un'esenzione a norma dell'articolo 4 e il prezzo del gas sia stato modificato il 17 giugno 2025 o successivamente, sono fornite informazioni sulla modifica del prezzo.

Le informazioni richieste sono presentate all'autorità competente per l'autorizzazione al più tardi un mese prima dell'entrata nel territorio doganale. Lo stesso termine si applica alle miscele contenenti gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.

3. ***Le importazioni di gas naturale il cui paese di produzione non è la Federazione russa sono soggette ad autorizzazione preventiva, tranne nel caso in cui tali importazioni rientrino nell'ambito di applicazione del paragrafo 5. Alle autorità competenti per l'autorizzazione dello Stato membro in cui il gas deve essere immesso in libera pratica è fornita la prova del paese di produzione di tale gas naturale al più tardi cinque giorni lavorativi prima della sua entrata nel territorio doganale.***

4. *Non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva se il gas è importato da un paese produttore di gas che ha esportato nell'Unione più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2024 e che ha vietato l'importazione di gas russo o applica altre misure restrittive nei confronti del gas russo o non dispone di infrastrutture del gas che consentano di importare GNL o gas da gasdotto. Entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, mediante una decisione di esecuzione, redige l'elenco di tali paesi. La Commissione controlla se i criteri per un'esenzione dall'autorizzazione preventiva continuano a essere soddisfatti e aggiorna l'elenco di conseguenza e senza indebito ritardo sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti per l'autorizzazione, o dalle autorità doganali, se diverse, e dagli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.*
- La Commissione può, mediante una decisione di esecuzione, revocare l'esenzione dall'autorizzazione preventiva se le autorità competenti per l'autorizzazione o le autorità doganali, se diverse, individuano uno o più casi di elusione dei divieti di cui all'articolo 3 da parte di esportatori di un paese esentato o se la Commissione ha motivo di presumere che le autorità dei paesi esportatori non intervengano adeguatamente contro le pratiche di elusione.*
- La relazione di cui all'articolo 13 include una valutazione dell'efficacia della procedura di autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.*

5. Le **autorità competenti per l'autorizzazione, le autorità doganali, se diverse**, o le altre autorità coinvolte nel monitoraggio **di cui agli** articoli 6 e 7 **possono** chiedere informazioni più dettagliate, **qualora tali** informazioni siano **ritenute** necessarie per valutare se le condizioni stabilite agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte. **Esse possono anche basarsi su informazioni provenienti da altre fonti.** Nello specifico, le autorità **competenti per l'autorizzazione** possono imporre **di** presentare il testo integrale di determinate disposizioni del contratto di fornitura di gas o **l'intero testo del** contratto, a eccezione delle informazioni relative ai prezzi, in particolare quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse, o quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per **tale** valutazione. Qualora **le informazioni fornite** non siano **conclusive**, le autorità doganali rifiutano l'immissione in libera pratica delle merci. **La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità competenti per l'autorizzazione o le autorità doganali, se diverse, pubblica orientamenti in merito a ulteriori dettagli relativi alla procedura di autorizzazione preventiva e a tipi adeguati di documenti e prove da presentare.**

6. *Le autorità competenti per l'autorizzazione o, se necessario, le autorità doganali verificano, se del caso, le prove presentate per stabilire il paese di produzione fornendo ulteriori informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa alla consegna a monte, come la localizzazione via satellite pubblicamente disponibile dei carichi di GNL o le informazioni di localizzazione fornite dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.*
7. Si presume che il gas naturale *da importare* nell'Unione attraverso *frontiere, interconnettori o* punti di interconnessione *tra l'Unione e la Federazione russa o la Bielorussia, o attraverso gasdotti che collegano la Federazione russa all'Unione e attraversano paesi terzi senza disporre di punti di entrata tra la Federazione russa e l'Unione*, sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa ■ .

8. *Si presume che il gas naturale da importare nell'Unione attraverso Strandzha 1 sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, a meno che, al più tardi sette giorni lavorativi prima dell'entrata nel territorio doganale, non sia possibile fornire alle autorità competenti per l'autorizzazione prove inequivocabili che dimostrino che il paese di produzione del gas naturale non è la Federazione russa.*
9. *Qualora modifiche relative all'infrastruttura del gas o ai modelli commerciali conducano a una situazione in cui altri punti di interconnessione collegano l'Unione a sistemi che trasportano volumi significativi di gas russo, la Commissione individua tali punti di interconnessione mediante una decisione di esecuzione della Commissione. In tal caso il termine per presentare prove inequivocabili relative al paese di produzione è di sette giorni lavorativi.*
10. *Se il gas naturale è trasportato attraverso l'UE da un paese terzo a un paese terzo nell'ambito di un regime di transito ai sensi del codice doganale dell'Unione, anche a fini di stoccaggio conformemente alle norme di deposito doganale, le autorità competenti per l'autorizzazione e le autorità doganali, se diverse, sono informate, al più tardi cinque giorni lavorativi prima del transito previsto, di quanto segue:*
- a) *il paese di produzione del gas naturale in transito, a meno che tali informazioni non siano disponibili;*

- b) i calendari dei programmi di trasporto previsti o effettivi che specificano il volume, la tempistica e i punti di entrata e di uscita del gas in transito, con granularità giornaliera, se del caso;*
- c) i volumi e i punti di consegna nei contratti di fornitura di gas; e*
- d) il contratto tra il venditore o l'acquirente o qualsiasi soggetto intermediario e i pertinenti gestori del sistema di trasporto nell'Unione, se del caso.*

Le autorità competenti per l'autorizzazione verificano la coerenza dei dati e condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità doganali, se diverse.

11. *Nel caso in cui i gestori stocchino gas russo nell'ambito di un regime di transito, di stoccaggio provvisorio o di deposito doganale ai sensi del codice doganale dell'Unione sul territorio dell'Unione, gli Stati membri dispongono di adeguati meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire che il ricorso, da parte di paesi terzi, allo stoccaggio nazionale non rappresenti un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale o regionale e per l'adempimento degli obblighi di stoccaggio di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) 2017/1938 e forniscono informazioni pertinenti alla Commissione. Nella sua relazione annuale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, la Commissione include informazioni su eventuali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento connessi al gas russo negli impianti di stoccaggio dell'Unione.*

I

Articolo 6

Monitoraggio e comunicazione effettivi

Le autorità doganali e, se del caso, le autorità competenti, le autorità di regolazione, *l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO)* e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) garantiscono l'effettivo monitoraggio delle disposizioni del capo II, *e se necessario si avvalgono* appieno dei loro poteri di esecuzione, e cooperano strettamente con le *altre* autorità nazionali competenti, le autorità di altri Stati membri, *le autorità dell'Unione e* la Commissione. *Le autorità competenti per l'autorizzazione e, se necessario, le autorità doganali verificano, se del caso, le prove presentate per stabilire il paese di produzione richiedendo ulteriori informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa alla consegna a monte, come la localizzazione via satellite pubblicamente disponibile dei carichi di GNL o le informazioni di localizzazione fornite dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.*

Nell'esercizio delle loro competenze, le autorità competenti per l'autorizzazione e le autorità doganali prestano particolare attenzione all'applicazione nei punti di interconnessione, negli impianti GNL o nei gasdotti di transito in cui il rischio di elusione è elevato, ad esempio nel caso in cui le importazioni arrivino da paesi terzi che commerciano anche gas russo o che esportano gas da impianti di produzione parzialmente di proprietà di imprese della Federazione russa. Utilizzando il meccanismo di cooperazione tra autorità a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, le autorità adattano le loro priorità di applicazione ove necessario per affrontare le potenziali pratiche di elusione individuate durante l'attuazione del presente regolamento. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, monitora i volumi totali di gas naturale importato attraverso paesi terzi al fine di valutare i potenziali rischi di elusione degli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Cooperazione e scambio di informazioni

- 1. L'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità doganale, a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un'altra autorità. Gli Stati membri informano la Commissione qualora designino come autorità competente per l'autorizzazione un'autorità diversa dall'autorità doganale.*

2. Le autorità *competenti per l'autorizzazione cooperano e* scambiano le informazioni ricevute *sulle importazioni di* gas naturale con le autorità di regolazione, le autorità competenti *e, se del caso, le autorità doganali, nonché con l'OLAF, l'EPPO, l'ACER e la Commissione, in linea con i loro compiti, le loro responsabilità e le loro competenze e,* nella misura *del possibile*, per garantire un'efficace valutazione del rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 3 e 4 del presente regolamento. *Esse condividono in particolare le informazioni relative alle potenziali pratiche di elusione individuate durante l'attuazione del presente regolamento.*
3. *Le autorità competenti per l'autorizzazione o, se del caso, le autorità doganali aggiornano mensilmente le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'ACER e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, quali le quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, i punti di entrata o i partner contrattuali. Tali aggiornamenti riguardano anche gli sviluppi principali riguardanti il gas russo che entra nell'Unione nell'ambito di un regime di transito di cui all'articolo 5, paragrafo 10.*

- 4 *Le autorità competenti per l'autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali dei diversi Stati membri si scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale nella misura necessaria e cooperano al fine di garantire un'applicazione efficace ed evitare l'elusione. Esse si avvalgono degli strumenti e delle banche dati esistenti che consentono lo scambio efficace di informazioni pertinenti tra le autorità nazionali del loro Stato membro e le autorità di altri Stati membri, o mettono a punto tali strumenti ove necessario. La relazione a norma dell'articolo 13 comprende una valutazione dell'efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità pertinenti a norma dei paragrafi 2 e 4 e dell'articolo 6 e, se del caso, formula raccomandazioni per il loro miglioramento.*
5. Entro il *1° luglio* 2026 e il *1° luglio* 2027 l'ACER, sulla base dei dati ricevuti a norma del presente regolamento e delle proprie informazioni, pubblica una relazione in cui fornisce una panoramica dei contratti di fornitura di gas *naturale* originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e valuta l'impatto della diversificazione sui mercati dell'energia. *Se del caso, la relazione comprende anche dati riguardanti il gas russo che entra nell'Unione nell'ambito di un regime di transito di cui all'articolo 5, paragrafo 10.*

6. Se del caso, la Commissione e l'ACER condividono le informazioni pertinenti **■** in loro possesso *sui contratti di importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa con le autorità competenti per l'autorizzazione e, se del caso, con le autorità doganali per agevolare l'applicazione del presente regolamento.*
7. *Ove pertinente per l'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo, si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio¹³.*

Articolo 8

Sanzioni

1. *Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli articoli 3, 4 o 5 del presente regolamento.*

¹³ *Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 082 del 22.3.1997, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj>)*

2. *La sanzione massima per le persone giuridiche è almeno:*

- *il 3,5 % del fatturato mondiale totale annuo dell'impresa per l'esercizio precedente, o*
- *40 milioni di EUR, o*
- *il 300 % del fatturato stimato dell'operazione, calcolato sulla base del volume del gas naturale interessato e dei prezzi contrattuali del giorno prima sul mercato TTF.*

Per quanto riguarda le persone fisiche, la sanzione massima non è inferiore a 2,5 milioni di EUR.

3. *Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede che le autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative in modo indipendente, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive.*

4. *Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni nazionali vigenti previste dal presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.*

CAPO IV

PIANI NAZIONALI DI DIVERSIFICAZIONE

Articolo 9

Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale

1. ***Ogni Stato membro elabora*** un piano di diversificazione che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell'approvvigionamento di gas ***al fine di interrompere*** tutte le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro il **■** termine fissato per il divieto totale delle importazioni ***dalla Federazione russa a norma degli articoli 3 e 4.***
2. Il piano nazionale di diversificazione del gas naturale comprende tutte le seguenti informazioni:
 - a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell'ambito di contratti di fornitura in essere;

- b) una chiara descrizione delle misure **di sostegno** in vigore e **delle misure di sostegno** previste a livello nazionale per sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e, se disponibili, le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative. ■ Tali misure possono includere l'uso della piattaforma AggregateEU a norma dell'articolo **42 del regolamento (UE) 2024/1789**, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), l'individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l'elettrificazione, **la sufficienza energetica**, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili, misure volontarie di riduzione della domanda **o possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell'approvvigionamento**;
- c) l'individuazione di eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.

3. Entro il 1° marzo 2026 gli Stati membri **presentano** alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione utilizzando il modello che figura nell'allegato I.
4. La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale, **anche fornendo migliori pratiche e assistenza tecnica. Durante la fase di transizione per i contratti di fornitura in essere di cui all'articolo 4, la Commissione si coordina con gli Stati membri riguardo ai loro sforzi di diversificazione per individuare fonti di approvvigionamento alternative. Nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi facendo ricorso alle infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il transito del gas russo.** Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione di tali piani. Sulla base dei piani nazionali di diversificazione, la Commissione valuta l'attuazione dell'eliminazione progressiva del gas **originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa** e aggiorna il gruppo di coordinamento del gas, a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 10

Piani nazionali di diversificazione per il petrolio (*petrolio greggio e prodotti petroliferi*)

1. Qualora *riceva* importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, ***uno Stato membro elabora*** un piano di diversificazione che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell'approvvigionamento petrolifero, così da porre fine, entro ***la fine del 2027***, alle importazioni di petrolio originario della Federazione Russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
2. ***Un*** piano nazionale di diversificazione per il petrolio comprende tutte le seguenti informazioni:
 - a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni dirette o indirette di petrolio dalla ***Federazione russa*** nell'ambito di contratti di fornitura in essere;
 - b) le misure previste a livello nazionale per sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e le opzioni previste per le forniture, le rotte di approvvigionamento ***e le fonti di energia alternative, nonché le possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell'approvvigionamento;***

- c) *le misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e tracciabilità del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, per quanto possibile, comprese le misure per la verifica di eventuali importazioni rietichettate;*
 - d) *eventuali divieti a livello nazionale delle importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa;*
 - e) *eventuali ostacoli tecnici, **contrattuali** o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.*
3. Entro il 1° marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione ■ utilizzando il modello che figura nell'allegato II. ***La Commissione pubblica una versione non riservata dei piani ricevuti dagli Stati membri entro un mese dalla presentazione dei piani.***

4. La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il petrolio, *anche fornendo migliori pratiche e assistenza tecnica. La Commissione fornisce assistenza nella cooperazione tra gli Stati membri nel momento in cui attuano i piani nazionali di diversificazione. La Commissione valuta l'impatto di un'eventuale cessazione accelerata delle importazioni di petrolio sugli Stati membri più colpiti da una completa eliminazione delle forniture di petrolio russo. Collabora in modo attivo con gli Stati membri direttamente colpiti e gli altri Stati membri interessati per trovare soluzioni volte a ridurre al minimo i possibili rischi individuati nella valutazione.* Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento per il petrolio istituito dall'articolo 17 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio¹⁴ in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione di tali piani nazionali di diversificazione.

¹⁴ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/119/oj>).

5. Se il piano nazionale di diversificazione per il petrolio individua il rischio *che non si possa eliminare, entro la fine del 2027, il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa*, la Commissione, previa valutazione del piano *nazionale di diversificazione ed entro tre mesi dalla presentazione del piano stesso*, formula una raccomandazione ■ per lo Stato membro *interessato* circa le modalità per giungere tempestivamente all'*eliminazione*. *La Commissione pubblica le raccomandazioni entro tre mesi dalla presentazione del piano di diversificazione*. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro aggiorna il piano di diversificazione entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.

CAPO V
MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA
DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunti i punti **33)** e **34)** seguenti:
 - "33) "clausola *take or pay*", una disposizione contrattuale che obbliga l'acquirente a prendere in consegna o, in alternativa, a pagare per un dato quantitativo minimo di gas entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che il gas sia effettivamente ricevuto;
 - 34) "clausola *deliver or pay*", una disposizione contrattuale che obbliga il venditore a pagare una sanzione pecuniaria contrattuale in caso di mancata consegna del gas.;"

- 2) l'articolo 14, paragrafo 6, è così modificato:
- a) al primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:
- "c) alla Commissione e **alle autorità competenti interessate** le seguenti informazioni relative ai contratti di fornitura di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa:
- i) le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo **I**, del regolamento (UE) .../... *+;
 - ii) informazioni sui quantitativi da fornire e ricevere, comprese eventuali flessibilità nell'ambito delle clausole *take or pay* o *deliver or pay*;
 - iii) i calendari di consegna (GNL) o i programmi di trasporto (gas da gasdotto);
 - iv) eventuali flessibilità contrattuali relative ai quantitativi contrattuali annuali, compresi i quantitativi di reintegro;

+ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

- v) le condizioni per la sospensione o la cessazione delle consegne di gas, comprese le disposizioni in materia di forza maggiore;
- vi) informazioni sul diritto che disciplina il contratto e sul meccanismo arbitrale scelto;
- vii) gli elementi fondamentali di altri accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi.

* Regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell'abbandono graduale delle importazioni di petrolio, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (GU ..., ELI: ...)."

b) *è aggiunto il comma seguente:*

"Le informazioni di cui alla lettera c) sono fornite ***entro 4 settimane dall'entrata in vigore del regolamento (UE) .../...⁺*** e per ciascun contratto in formato disaggregato, compresi i passaggi del testo pertinenti nella loro interezza, escluse le informazioni relative ai prezzi, in particolare quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento ***di gas*** o quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse.

⁺ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.

I prestatori di servizi dei terminali GNL forniscono alla Commissione informazioni relative ai servizi prenotati dai clienti della Federazione russa o controllati da imprese della Federazione russa, inclusi i servizi oggetto del contratto, le quantità interessate e la durata del contratto.";

3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione **monitora continuamente** l'esposizione del sistema energetico dell'Unione alle forniture, **anche tramite paesi terzi**, di gas **originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, in particolare** sulla base delle informazioni notificate **alla Commissione e** alle autorità competenti **conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, lettera c).**

La Commissione valuta l'attuazione dell'eliminazione progressiva del gas **originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa** a norma del regolamento (UE) .../...* a livello nazionale, regionale e dell'Unione sulla base dei piani nazionali di diversificazione **di cui all'articolo 9** di tale regolamento. Tale valutazione è comunicata al gruppo di coordinamento del gas.

Sulla base ■ della valutazione di cui al terzo comma, la Commissione pubblica una relazione annuale in cui fornisce una panoramica completa dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di diversificazione.

Se del caso, ***entro tre mesi dalla notifica di un piano di diversificazione, la Commissione può formulare*** una raccomandazione che individua possibili azioni e misure per garantire una diversificazione sicura dell'approvvigionamento ***di gas*** e una tempestiva eliminazione ***del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.***

Lo Stato membro interessato aggiorna il piano nazionale di diversificazione entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.

* Regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell'abbandono graduale delle importazioni di petrolio, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (GU ..., ELI: ...)."

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Segreto professionale

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse *conformemente al* presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
2. L'obbligo di segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità coinvolte nell'attuazione del presente regolamento e alle persone fisiche o giuridiche cui le autorità pertinenti hanno delegato i propri poteri, tra cui revisori dei conti ed esperti incaricati da *tali* autorità.

3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità pertinenti *o gli Stati membri*, in applicazione del presente regolamento, relativamente ad aspetti commerciali o operativi *o* ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità *pertinente* dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate, quando la divulgazione *è richiesta in base al diritto dell'Unione o nazionale o* è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.

Articolo 13 Monitoraggio ■

La Commissione monitora costantemente gli sviluppi del mercato dell'energia dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le potenziali dipendenze per l'approvvigionamento di gas o altri rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento *energetico* in relazione alle importazioni di energia dalla Federazione russa. *Entro il [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*, la Commissione *presenta una relazione sull'attuazione* del presente regolamento *al Parlamento europeo e al Consiglio*.

In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno o più Stati membri, e dopo che è stata dichiarata un'emergenza a norma degli articoli 11 o 12 del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione del capo II del presente regolamento in uno o più Stati membri. In tal caso, la Commissione può sospendere anche il requisito dell'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. La decisione della Commissione fissa determinate condizioni, in particolare per garantire che qualsiasi sospensione sia limitata allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La sospensione è limitata alla durata strettamente necessaria per coprire il periodo fino al momento in cui vi saranno sufficienti forniture da paesi diversi dalla Federazione russa per soddisfare la domanda dell'Unione. Non sono concesse più di quattro settimane e il periodo è rinnovato solo se continuano a sussistere le condizioni di emergenza a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938. In caso di sospensione temporanea a norma del presente paragrafo, sono consentiti solo i contratti di fornitura a breve termine. La Commissione informa gli Stati membri e il gruppo di coordinamento del gas di eventuali sospensioni e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che giustifichi la sospensione e l'eventuale proroga. Su richiesta, la Commissione presenta la relazione al Parlamento.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal [sei settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], salvo se diversamente specificato all'articolo 4.

L'articolo 5, si applica a decorrere dal [sei settimane meno un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del divieto relativo al GNL previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio¹⁵, che si applica ed è rispettato indipendentemente dalle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

¹⁵ *Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229, del 31.7.2014, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>).*

ALLEGATO I

Modello per i piani nazionali di diversificazione per il gas naturale

Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione a norma dell'articolo 9. Il piano deve comprendere quanto segue.

Informazioni generali

Nome dell'autorità responsabile della preparazione del piano	
Descrizione del sistema del gas, inclusa la descrizione di: i) domanda di gas; ii) mix di approvvigionamento tenendo conto della dipendenza dalle forniture dalla Russia	

Informazioni principali sull'importazione di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro

<p>Estremi dei singoli contratti comunicati dagli importatori alle autorità competenti e alla Commissione</p>	
<p><i>Se del caso</i>, servizi dei terminali GNL prenotati da imprese <i>o imprese affiliate</i> della Federazione russa</p>	
<p>Quantitativi contrattuali complessivi di gas <i>originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa</i> destinati alla consegna nello Stato membro.</p> <p>Indicare flessibilità contrattuali e luogo di consegna (punto di interconnessione, punto di importazione, terminale GNL, ecc.)</p>	

Descrizione delle misure volte a sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

3.1. La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.

Opzioni di diversificazione: i) forniture alternative; ii) rotte di approvvigionamento alternative; iii) aggregazione della domanda	
Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi	
Calendario di attuazione	
Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l'impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc.	
Impatto sugli Stati membri confinanti	

Ostacoli tecnici, **contrattuali** o normativi alla sostituzione del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi	
Opzioni per superare gli ostacoli e calendario	
Categoria	Sostituzione dei volumi per l'eliminazione progressiva ¹⁶
Informazioni richieste	Descrizione delle misure in vigore e previste a livello nazionale volte a sostituire i volumi residui di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa: i) quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati con ciascuna misura, ii) calendario di attuazione (inizio e fine), iii) opzioni per forniture e rotte di approvvigionamento alternative
Gas via gasdotto	
GNL	

¹⁶ Tali misure possono includere l'uso della piattaforma AggregateEU a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2024/1789, ■ misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), l'individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l'elettrificazione, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili o misure volontarie di riduzione della domanda.

ALLEGATO II

Modello per i piani nazionali di diversificazione per il petrolio

Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione circostanziato a norma dell'articolo 10. Il piano deve comprendere quanto segue.

Informazioni generali

Nome dell'autorità responsabile della preparazione del piano	
Descrizione del sistema petrolifero, inclusa la descrizione di: i) domanda di petrolio; ii) mix di approvvigionamento tenendo conto della dipendenza dalle forniture dalla Russia	

Informazioni principali sull'importazione di petrolio (*petrolio greggio e prodotti petroliferi*) originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro

Quantitativi contrattuali complessivi di petrolio russo destinati alla consegna nello Stato membro	
Indicare la data di scadenza degli obblighi contrattuali	
Informazioni sull'identità dei diversi portatori di interessi (venditore, importatore e acquirente)	

Descrizione delle misure volte a sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.

<p>Opzioni di diversificazione:</p> <p>i) forniture alternative;</p> <p>ii) rotte di approvvigionamento alternative</p>	
<p>Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi <i>Le misure in vigore e previste a livello nazionale volte a garantire la trasparenza e tracciabilità del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, per quanto possibile, comprese le misure per la verifica di eventuali importazioni rietichettate.</i></p>	
<p>Calendario di attuazione</p>	
<p>Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l'impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc.</p>	
<p>Impatto sugli Stati membri confinanti</p>	

Ostacoli tecnici, *contrattuali* o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

Ostacoli tecnici, <i>contrattuali</i> o normativi	
Opzioni per superare gli ostacoli e calendario	

Dichiarazione della Commissione europea sulle azioni future in relazione al petrolio russo

Al fine di evitare i rischi essenziali per la sicurezza e le dipendenze energetiche derivanti dal proseguimento degli scambi di energia con la Federazione russa, la Commissione europea mantiene il suo impegno a garantire l'eliminazione graduale di tutte le restanti importazioni di petrolio dalla Federazione russa entro la fine del 2027, in linea con la dichiarazione di Versailles.

La Commissione intende presentare una proposta legislativa all'inizio del 2026 per vietare le importazioni di petrolio dalla Federazione russa il prima possibile, e al più tardi entro la fine del 2027.

La Commissione valuterà attentamente il potenziale impatto di una cessazione accelerata delle importazioni di petrolio sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sull'economia e sulla competitività degli Stati membri più interessati dalla misura.

La Commissione collaborerà attivamente, in uno spirito di solidarietà, con gli Stati membri direttamente interessati e con altri Stati membri pertinenti al fine di individuare le misure adeguate per ridurre al minimo i potenziali rischi individuati nella valutazione, facilitando l'accesso a forniture alternative.
